

**REGOLAMENTO (CE) N. 1666/2003 DELLA COMMISSIONE
del 22 settembre 2003**

che rettifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda il livello limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i limoni, le uve da tavola, le pere, le albicocche, le pesche e pesche noci e le prugne

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 ⁽²⁾ della Commissione, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli ⁽³⁾, è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1487/2003 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (2) Da una verifica è emerso che i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali ivi fissati sono errati per i limoni, le uve da tavola, le pere, le albicocche, le pesche e pesche noci e le prugne. È pertanto necessario rettificare detto allegato.

(3) Il regolamento (CE) n. 1487/2003 ha acquistato efficacia il 1° settembre 2003 ed è pertanto necessario, per ragioni di coerenza, che la presente rettifica si applichi con la stessa decorrenza.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica decorrere dal 1° settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 213 del 23.8.2003, pag. 7.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione	Livelli limite (tonnellate)
78.0015 78.0020	ex 0702 00 00	Pomodori	— 1° ottobre-31 marzo — 1° aprile-30 settembre	190 815 17 676
78.0065 78.0075	ex 0707 00 05	Cetrioli	— 1° maggio-31 ottobre — 1° novembre-30 aprile	7 037 4 555
78.0085	ex 0709 10 00	Carciofi	— 1° novembre-30 giugno	1 109
78.0100	0709 90 70	Zucchine	— 1° gennaio-31 dicembre	50 201
78.0110	ex 0805 10 10 ex 0805 10 30 ex 0805 10 50	Arance	— 1° dicembre-31 maggio	331 166
78.0120	ex 0805 10 50	Clementine	— 1° novembre-fine febbraio	81 509
78.0130	ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	— 1° novembre-fine febbraio	85 422
78.0155 78.0160	ex 0805 50 10	Limoni	— 1° giugno-31 dicembre — 1° gennaio-31 maggio	183 211 63 096
78.0170	ex 0806 10 10	Uve da tavola	— 21 luglio-20 novembre	62 108
78.0175 78.0180	ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90	Mele	— 1° gennaio-31 agosto — 1° settembre-31 dicembre	642 617 42 076
78.0220 78.0235	ex 0808 20 50	Pere	— 1° gennaio-30 aprile — 1° luglio-31 dicembre	212 016 84 984
78.0250	ex 0809 10 00	Albicocche	— 1° giugno-31 luglio	24 312
78.0265	ex 0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide	— 21 maggio-10 agosto	62 483
78.0270	ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	— 11 giugno-30 settembre	113 101
78.0280	ex 0809 40 05	Prugne	— 11 giugno-30 settembre	18 236»